

XVII legislatura

**La decisione di bilancio per il 2015
A.S. n. 1698 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)";**

**A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario
2015 e per il triennio 2015-2017";**

Nota di variazione A.S. n. 1699-bis

Profili di competenza della 4^a
Commissione

Edizione provvisoria

dicembre 2014
n. 187



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
della politica estera e di difesa



Servizio Studi

(Consigliere parlamentare anziano:
F. Marcelli)

tel. 06. 6706_2114

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Reggente ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: L. Gianniti _2134

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**La decisione di bilancio per il 2015
A.S. n. 1698 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)";**

**A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario
2015 e per il triennio 2015-2017";**

Nota di variazione A.S. n. 1699-*bis*

Profili di competenza della 4^a
Commissione

Edizione provvisoria

dicembre 2014
n. 187

a cura di: A. Mattiello

INDICE

| | | |
|------|--|----|
| 1. | LO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (TAB 11) | 7 |
| 1.1. | Le missioni/programmi cui concorre il Ministero della Difesa..... | 7 |
| 1.2. | La ripartizione per Funzioni dello stato di previsione del Ministero della Difesa | 10 |
| 2. | STANZIAMENTI D'INTERESSE PER LA DIFESA PRESENTI IN ALTRI STATI DI PREVISIONE..... | 13 |
| 3. | ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' | 17 |
| | Articolo 1, comma 124 <i>(Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali)</i> | |
| | Scheda di lettura..... | 19 |
| | Articolo 2, commi 22-24 <i>(Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali)</i> | |
| | Scheda di lettura..... | 21 |
| | Articolo 2, comma 25 <i>(Abrogazione norme promozioni FF.AA. e corpi di polizia)</i> | |
| | Scheda di lettura..... | 25 |
| | Articolo 2, commi 27 e 28 <i>(Riduzione indennità piloti e controllori di volo militari)</i> | |
| | Scheda di lettura..... | 27 |
| | Articolo 2, commi 29 e 30 <i>(Riordino carriere personale FF.AA.)</i> | |
| | Scheda di lettura..... | 29 |
| | Articolo 2, commi 31 e 32 <i>(Disposizioni in materia di assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i> | |
| | Scheda di lettura..... | 31 |
| | Articolo 2, comma 45 <i>(Dotazioni di bilancio dei Ministeri)</i> | |
| | Scheda di lettura..... | 35 |
| | Articolo 2, comma 109 <i>(Soppressione dell'indennità di trasferimento in Italia per il personale delle Forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco, prefettizio)</i> | |
| | Scheda di lettura..... | 37 |

| | |
|--|----|
| Articolo 2, comma 110 <i>(Permanenza all'estero di personale militare)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 39 |
| Articolo 2, comma 111 <i>(Abrogazione Stage difesa per giovani)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 41 |
| Articolo 2, comma 112 <i>(Medaglia mauriziana)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 43 |
| Articolo 2, comma 113 <i>(Soppressione trasporto collettivo personale della Difesa)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 45 |
| Articolo 2, comma 116 <i>(Computo delle eccedenze di organico ai fini ARQ)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 47 |
| Articolo 2, comma 117 <i>(Riduzione personale civile della difesa all'estero)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 49 |
| Articolo 2, comma 118 <i>(Riduzione uffici diretta collaborazione del Ministro della Difesa)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 51 |
| Articolo 2, comma 119 <i>(Riduzioni di spesa connesse all'organico delle FFAA)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 53 |
| Articolo 2, commi 120-123 <i>(Dismissione immobili della Difesa)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 55 |
| Articolo 2, comma 124 <i>(Attribuzione del grado vertice)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 59 |
| Articolo 2, comma 125 <i>(Agenzia industrie difesa)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 61 |
| Articolo 2, comma 126 <i>(Difesa Servizi S.p.A.)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 65 |

1. LO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (TAB 11)

Per quanto riguarda lo stato di previsione del **Ministero della Difesa (Tabella 11)**, emerge quanto segue (*includendo le previsioni recate dalla nota di variazioni*, la quale recepisce gli effetti del disegno di legge di stabilità 2015 quale approvato in prima lettura presso la Camera dei deputati).

Gli stanziamenti per il 2015 ammontano:

- in termini di competenza, a complessivi **19.171,2 milioni di euro**, pari a circa il **3,5%** delle spese finali dello Stato (che ammontano a 569.381 milioni).
- in termini di autorizzazioni di cassa risultano pari a 20.520,5 milioni di euro.

Il rapporto tra gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della Difesa e il PIL previsionale per il 2015 (che ammonta a 1.646,6 miliardi di euro) può essere stimato all'1,16%, per l'esercizio finanziario 2015, in decremento rispetto al 2014, quando è stato pari all'1,24%.

1.1. Le missioni/programmi cui concorre il Ministero della Difesa

A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, al Ministero della Difesa sono assegnate **quattro missioni** che si articolano complessivamente in **dieci programmi**.

In base alla vigente disciplina contabile, **le unità di voto** sono individuate - per quanto concerne le spese - con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa.

Le **4 missioni** del Ministero della Difesa sono denominate:

| |
|--|
| Missione |
| 5 Difesa e sicurezza del territorio |

La missione è articolata in **sei programmi**:

| Programmi (i valori sono espressi in milioni di euro) | 2014 | 2015 | Nota variaz. 2015 |
|---|-------------|-------------|--------------------------|
| 1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza | 5.662,4 | 5.636,3 | 5.632,9 |

| | | | |
|--|---------|----------|---------|
| 2 Approntamento e impiego delle forze terrestri | 4.482,8 | 4.666,10 | 4.624,3 |
| 3 Approntamento e impiego delle forze navali | 1.895,2 | 1.934,6 | 1.929,0 |
| 4 Approntamento e impiego delle forze aeree | 2.424,2 | 2.443,4 | 2.419,6 |

Questi quattro programmi comprendono il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle rispettive forze militari.

| Programma (i valori sono espressi in milioni di euro) | 2014 | 2015 | Nota variaz. 2015 |
|--|-------------|-------------|----------------------------------|
| 5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare | 499,8 | 496,7 | 487,3 |

Si tratta di attività esterne, regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali, ad esempio: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le pensioni provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE).

| Programma (i valori sono espressi in milioni di euro) | 2014 | 2015 | Nota variaz. 2015 |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|
| 6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari | 4.592,3 | 4.014,7 | 3.512,9 |

Si tratta delle attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.

| |
|-----------------|
| Missione |
|-----------------|

| |
|---------------------------------|
| 17 Ricerca e innovazione |
|---------------------------------|

Nell'ambito della missione è individuato **un unico programma**:

| Programma (i valori sono espressi in milioni di euro) | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|
| 11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa | 58,9 | 58,1 |

Attività connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca.

| |
|--|
| Missione |
| 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |

Della missione fanno parte **due programmi**:

| Programma (i valori sono espressi in milioni di euro) | 2014 | 2015 | Nota variaz. 2015 |
|--|-------------|-------------|----------------------------------|
| 2 Indirizzo politico | 21,3 | 22,9 | 22,5 |

Il Programma in esame attiene alla programmazione e al coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

| Programma (i valori sono espressi in milioni di euro) | 2014 | 2015 | Nota variaz. 2015 |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|
| 3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | 226,01 | 226,2 | 226 |

Si tratta dello svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione...).

| Missione (milioni di euro) | 2014 | 2015 | Nota variaz. 2015 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 33 Fondi da ripartire | 448,9 | 268,3 | 583,5 |

Nell'ambito della missione è individuato **un unico programma**:

| Programma (milioni di euro) | 2014 | 2015 | Nota variaz. 2015 |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 1 Fondi da assegnare | 448,9 | 268,3 | 583,3 |

Si tratta delle risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione.

1.2. La ripartizione per Funzioni dello stato di previsione del Ministero della Difesa

Giova ricordare che, **internamente all'Amministrazione Difesa, il bilancio è rappresentato anche** in un modo differente rispetto al quadro che emerge in base alla classificazione per Missioni e Programmi e alla classificazione economica, **secondo aggregati denominati Funzioni**. Tali Funzioni sono: Difesa, Sicurezza pubblica, Funzioni Esterne e Trattamento di ausiliaria

Il bilancio della Difesa comprende, oltre alle spese connesse all'attività propria delle Forze armate (funzione Difesa), anche le spese per l'Arma dei carabinieri (funzione Sicurezza del territorio), quelle per la corresponsione degli emolumenti al personale militare in ausiliaria (Trattamento di ausiliaria), e altre tipologie di spesa assegnate al ministero, ma non direttamente riconducibili ai suoi compiti istituzionali (Funzioni esterne).

Seguendo l'articolazione proposta dalla "Nota integrativa allo stato di previsione per la Difesa" -*che non include le previsioni recate dalla nota di variazioni*, in quanto allegata al disegno di legge di stabilità 2015 quale presentato in prima lettura presso la Camera dei deputati- le previsioni di spesa del Ministero, risultano così ripartite:

| Funzione | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 | Variazioni 2015/2014 | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| | (milioni di euro) | | | % |
| Funzione Difesa (Forze Armate) | 14.076,9 | 13.578,9 | -498,02 | -3,54 |
| Sicurezza del territorio (Arma dei Carabinieri) | 5.687,4 | 5.653,0 | -34,4 | -0,60 |
| Funzioni esterne (non direttamente collegate ai compiti istituzionali della Difesa) | 99,0 | 102,0 | +3,02 | +3,05 |
| Pensioni provvisorie del personale in Ausiliaria (trattamento di quiescenza provvisorio) | 449,1 | 442,9 | -6,13 | -1,37 |
| Totale | 20.312,3 | 19.776,8 | -535,5 | -2,64 |

Le spese per la **Funzione Difesa** registrano, per il 2015, un decremento del 3,54% rispetto all'anno precedente, attestandosi su 13.578,9 milioni di euro (+498,02 milioni rispetto alle previsioni di bilancio 2014).

Il **rapporto Funzione Difesa/PIL**, è stimato per lo stesso esercizio finanziario intorno allo **0,83%**, in decremento rispetto al 2014, quando è stato pari allo 0,88%.

- La quota di spesa destinata alla **Funzione Difesa** rispetto al bilancio previsionale della tabella relativa al Ministero corrisponde, nel 2013, al **69,9%**, contro il 68,1% dell'esercizio precedente.
- La spesa destinata alla **Sicurezza del territorio** (Arma dei Carabinieri) per il 2013 ammonta al **27,5%** dello stanziamento totale, contro il 29,5% dell'esercizio precedente.

Risulta quindi evidente che le spese per la Funzione Difesa e per la Funzione Sicurezza del territorio esauriscono la quasi totalità delle risorse dello stato di previsione in esame, rappresentandone complessivamente il 97,7%, percentuale sostanzialmente invariata rispetto all'esercizio precedente che corrispondeva al 97,4%.

- Le spese per le Funzioni esterne segnano una sostanziale invarianza rispetto agli stanziamenti dell'esercizio precedente (-0,75%).
- Le spese per il Trattamento di ausiliaria, registrano infine un incremento, (+20,96%) e sono destinate alla corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria.

a) Spese per la funzione Difesa

Per quanto concerne più in dettaglio le spese per la funzione Difesa previste per il 2015, va in primo luogo ricordato che ad essa fanno riferimento le risorse destinate all'assolvimento dei compiti militari specifici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico industriale del Ministero.

Per le previsioni di spesa nei singoli settori la citata Nota governativa prospetta le seguenti aggregazioni di spesa:

| | <i>Previsioni 2014</i> | <i>Previsioni 2015</i> | <i>Variazioni 2014/2015</i> | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| | <i>(milioni di euro)</i> | | | |
| Personale | 9.511,5 | 9.739,3 | +227,83 | +2,40 |
| Esercizio | 1.344,7 | 1.170,9 | -173,81 | -12,92 |
| Investimento | 3.220,7 | 2.668,7 | -552,05 | -17,14 |
| Totale | 14.076,9 | 13,578,9 | -498,02 | -3,54 |

TAB. 1

Per quanto riguarda la **ripartizione percentuale** degli stanziamenti relativi alla Funzione Difesa, tra le spese relative al Personale e la somma dell'insieme di quelle di Esercizio e Investimento, essa viene ricostruita dalla tabella seguente, che illustra il rapporto negli ultimi esercizi finanziari.

| | Personale | Esercizio e Investimento | Esercizio | Investimento |
|------|------------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| 2002 | 48,1 | 51,9 | 26,3 | 25,6 |
| 2003 | 50,9 | 49,1 | 24,8 | 24,3 |
| 2004 | 53,3 | 46,7 | 24,1 | 22,6 |
| 2005 | 58,9 | 41,1 | 22,1 | 19,0 |
| 2006 | 72,3 | 27,7 | 15,2 | 12,5 |
| 2007 | 61,0 | 39,0 | 16,3 | 22,7 |
| 2008 | 59,1 | 40,9 | 17,3 | 23,6 |
| 2009 | 66,7 | 33,3 | 13,2 | 20,1 |
| 2010 | 65,5 | 34,5 | 12,3 | 22,2 |
| 2011 | 65,8 | 34,1 | 10,0 | 24,0 |
| 2012 | 70,6 | 29,3 | 11,1 | 18,2 |
| 2013 | 66,1 | 33,8 | 9,0 | 24,7 |
| 2014 | 67,4 | 28,2 | 8,6 | 19,6 |
| 2015 | 71,7 | 28,2 | 8,6 | 19,6 |

TAB. 2

Si analizza, di seguito, la composizione delle singole aggregazioni di spesa:

- **spese per il personale militare e civile** in servizio pari a circa 9.739,3 milioni di euro, con un **incremento** complessivo rispetto al bilancio previsionale 2014 approvato di 227,83 milioni di euro (+2,4%).
- **spese di esercizio**¹ pari a 1.170,9 milioni di euro, con un **notevole decremento** di 173,81 milioni di euro (-12,92%) rispetto al 2014, destinati alla formazione e all'addestramento, alla manutenzione e all'efficienza di armi, ai mezzi e alle infrastrutture, al mantenimento delle scorte e, in generale, alla capacità e alla prontezza operativa dello strumento militare (compresi gli stabilimenti, gli arsenali, ecc.).
- **spese di investimento**² pari a 2.668,7 milioni di euro, con un **sensibile decremento** di 552,05 milioni di euro (-17,14%) rispetto allo stanziamento del 2014.

¹ Le spese di esercizio, destinate a garantire la funzionalità e l'efficienza dello strumento militare, comprendono anche le spese per viveri, vestiario, igiene e formazione dei contingenti di leva.

² Le spese per l'investimento sono destinate all'ammodernamento tecnologico dello strumento militare e alla ricerca e costituiscono la sommatoria delle spese in conto capitale delle unità previsionali di base

b) Spese per la funzione sicurezza del territorio

Le spese per la Funzione sicurezza pubblica del territorio, destinate alle esigenze **dell'Arma dei Carabinieri** ammontano complessivamente, secondo la previsione di bilancio, a 5.653,0 milioni di euro, con un piccolo **decremento** di 34,4 milioni di euro (-0,6%) rispetto alla dotazione 2014.

Lo stanziamento complessivo è destinato principalmente alle **spese per il personale** in servizio nell'Arma dei carabinieri ed è pari a 5.401,5 milioni di euro, con un decremento di 0,78 milioni di euro (-0,01%) rispetto alle previsioni per il 2014.

Alle **spese di esercizio** è destinato uno stanziamento pari a 211,4 milioni di euro, con un decremento di 26,03 milioni di euro (-10,97%) nei confronti dell'anno precedente.

Le **spese di investimento** ammontano a 40,1 milioni di euro, con un decremento di 7,59 milioni di euro (-15,91%) rispetto alle previsioni per il 2014.

c) Spese per le funzioni esterne

Le spese per le Funzioni esterne, ovvero quelle destinate alle attività non strettamente collegate ai compiti istituzionali del dicastero (trasporto aereo di Stato comprensivo del trasferimento di malati e traumatizzati gravi, assistenza al volo per il traffico aereo civile, rifornimento idrico delle isole minori, contributo alla Croce Rossa Italiana) registrano **un modesto incremento di 3,02 milioni di euro** rispetto a quanto stanziato per l'esercizio finanziario 2014 (+3,05%), attestandosi su 102,0 milioni di euro.

d) Spese per le pensioni provvisorie del personale in Ausiliaria

Le spese per il trattamento di ausiliaria, destinate alla corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, registrano **un piccolo decremento pari a 6,13 milioni di euro** rispetto all'esercizio precedente, con uno stanziamento di 442,9 milioni di euro (-1,37%).

2. STANZIAMENTI D'INTERESSE PER LA DIFESA PRESENTI IN ALTRI STATI DI PREVISIONE

Con riferimento ad altri stanziamenti che interessano il settore della Difesa, presenti in stati di previsione diversi dalla tabella 11 relativa al Ministero, si segnalano, tra gli altri:

nello **stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze:**

“ricerca scientifica” e “acquisto di attrezzature e impianti” e delle spese correnti delle unità previsionali di base “ammodernamento e rinnovamento” ed “accordi e organismi internazionali” (infrastrutture NATO).

è presente, con uno stanziamento di 890 milioni di euro per il 2015, 937,7 milioni di euro per il 2016, 97,2 milioni di euro per il 2017, il **Fondo per le missioni internazionali di pace (capitolo 3004³)**.

nello **stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico**:

- uno stanziamento di 163 milioni per il 2015, 215 milioni per il 2016, 380 milioni per il 2016 per il **Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese (capitolo 7420)⁴**. Si tratta del Fondo unico confluito, ai sensi della finanziaria per il 2007 nel Fondo per la competitività e lo sviluppo, destinato ad **interventi per l'industria aeronautica e aerospaziale**.
- uno stanziamento di 1.428 milioni di euro per il 2015, 1.231 milioni per il 2016, 1.110,4 milioni di euro per il 2017 destinato ad **Interventi agevolativi per il settore aeronautico (capitolo 7421⁵)**.
- uno stanziamento di 778 milioni euro per il 2015, 526 milioni per il 2016, 470 milioni per il 2017 destinato ad Interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle **unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) (capitolo 7485)⁶**.

I tre capitoli sono collocati, nell'ambito della missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese, all'interno del Programma 11.7 *Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà*.

Si ricordano i principali programmi integralmente o parzialmente finanziati con le risorse del Ministero dello Sviluppo economico:

- *Eurofighter*: Programma, in cooperazione con Germania, Regno Unito e Spagna, relativo allo sviluppo ed all'acquisizione di velivoli per la difesa aerea, con compito primario di contrasto delle forze aeree avversarie e con capacità secondaria di svolgere missioni di attacco al suolo.
- *FREMM - Fregate Europee Multi Missione*: Programma, in cooperazione con la Francia, relativo all'acquisizione di Fregate europee multimissione in sostituzione delle Fregate Lupo e Maestrale.
- *VBM Freccia*: Programma relativo all'approvvigionamento di 249 VBM 8x8 di varia tipologia (*Combat, Combat Support, Posto Comando*) destinati a soddisfare le esigenze di supporto tattico, protezione e sicurezza delle unità dell'esercito impiegate in operazioni.

³ Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di pace).

⁴ Il capitolo è esposto in Tab. E della legge di stabilità che non opera variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente.

⁵ Il capitolo è esposto in Tab. E della legge di stabilità che non opera variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente.

⁶ Il capitolo è esposto in Tab. E della legge di stabilità che non opera variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente.

- *Forza NEC*: Programma per la digitalizzazione della componente terrestre. Avvio della fase denominata "Integrated Test Bed (ITB) e “*Concept development and experimentation (CD&E)*” sull'architettura di sistema Forza NEC" (1^a spira), che ha come obiettivo la successiva digitalizzazione di una unità a livello Brigata media ed una forza anfibia.
- *SICRAL 2*: Programma italo-francese duale, ha lo scopo di sostituire l'attuale sistema SICRAL (operativo dal 2001), al termine della sua vita operativa, prevista per il 2010-2011, nonché ad assicurare un'idonea riserva al SICRAL 1B, in orbita da aprile 2009.

3. ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'

Articolo 1, comma 124

(Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali)

124. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, è incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il **comma 124** incrementa di 850 milioni di euro per il 2015 e il 2016 la dotazione del Fondo per le missioni internazionali.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

Il comma 5 dell'articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L'anno successivo il comma 18 dell'art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, ha disposto un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l'importo di 1.400 milioni di euro.

L'art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. *spending review*) ha disposto ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento della dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 – nel contempo l'art. 7, comma 19 ne aveva disposto la riduzione di 8,9 milioni per il 2012.

Da ultimo, l'art. 1, comma 252 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha disposto un incremento delle dotazioni del Fondo pari a 614 milioni per il 2014.

Si ricorda infine che nelle previsioni iniziali di bilancio per il 2014 nello stato di previsione del MEF sul cap. 3004 - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace - erano appostati fondi pari a 1,318 milioni di euro, incrementati appunto di 614 milioni dalla legge di stabilità. A seguito di riduzioni per atti amministrativi intervenuti nella prima metà del 2014, le previsioni assestate recavano per il cap. 3004/MEF la somma di 321 milioni: nel disegno di legge di bilancio per il 2015 il capitolo risulta dotato di 49,92 milioni di euro, somma sulla quale inciderà dopo l'approvazione il rifinanziamento operato dalla norma in commento, che come si è visto prevede attualmente l'incremento a favore del Fondo di 850 milioni per ciascuna delle annualità 2015 e 2016.

Articolo 2, commi 22-24

(Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego)

22. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».

23. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».

24. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Questi commi dettano norme in materia di contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego.

Il **comma 22** proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego.

Esso è già previsto - fino al 31 dicembre 2014 - dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Consegue lo slittamento del triennio contrattuale al 2016-2018 (dal 2015-2017).

L'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78⁷, prevede che si dia luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

Si ricorda che il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, per la parte economica, è operante dal 2010.

Il **comma 23** estende fino al 2018 l'efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale (ossia l'incremento provvisorio della retribuzione che interviene una volta scaduto il contratto collettivo nazionale, in

⁷ Come modificato, sul punto, dall'articolo unico, comma 453, della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

assenza di un suo rinnovo e finché questo non sia rinnovato) sia quella in godimento al 31 dicembre 2013.

L'articolo unico, comma 452, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), ha previsto che per il triennio 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, da computare quale anticipazione dei benefici complessivi da attribuire all'atto del rinnovo contrattuale⁸, sia quella fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010 (che ha congelato tale importo a quello in godimento nel 2010).

Si ricorda, altresì, che con il d.P.R. n. 122 del 2013 (emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011), è stato previsto il blocco (facendo salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) negli importi in atto corrisposti ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78/2010, per il biennio 2013-2014), degli incrementi di tale indennità, prevedendo altresì che essa, con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015-2017, venga calcolata senza riassorbimento dei predetti importi.

Il **comma 24** proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, da ultimo prorogate, per l'anno 2014, dal d.P.R. n. 122 del 2013⁹.

Pertanto si dispone che *anche per l'anno 2015 nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico* di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001¹⁰ *non si applichino i meccanismi di adeguamento retributivo* così come previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998¹¹.

⁸ L'articolo 47-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (introdotto dall'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009) ha disposto, in via generale, che l'indennità di vacanza contrattuale nella P.A. sia definita attraverso la legge.

⁹ Si ricorda che dopo l'adozione del decreto-legge n. 78 del 2010, l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di consolidare le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nella scorsa legislatura, ha rimesso a uno specifico regolamento di delegificazione la (eventuale) proroga delle disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il d.P.R. n. 122/2013 ("Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti"), con il quale sono state prorogate a tutto il 2014 varie misure di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, tra cui quelle (di cui all'articolo 9, comma 21) concernenti il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, nonché le progressioni di carriera, comunque denominate, del personale non contrattualizzato.

¹⁰ Il personale in regime di diritto pubblico di cui al richiamato articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d'Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

¹¹ Il richiamato articolo 24 della legge n. 448 del 1998 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, siano adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di

Inoltre, lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del personale di cui al richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Riprendono, invece, efficacia le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 21 dell'articolo 9 del richiamato decreto legge n. 78 del 2010, concernenti il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato, che erano state anch'esse prorogate, per l'anno 2014, dal D.P.R. n. 122 del 2013.

Resta ferma l'inapplicabilità di queste disposizioni al personale di magistratura di cui alla legge n. 27 del 1981. Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 223 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 9, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativamente al blocco degli aumenti retributivi per i magistrati.

pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

Articolo 2, comma 25

(Abrogazione norme promozioni FF.AA. e corpi di polizia)

25. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il **comma 25** dell'articolo 2 dispone l'abrogazione delle norme del Codice dell'ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all'atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio (articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del D.Lgs. n. 66 del 2010).

È, altresì, disposta l'abrogazione del comma 260 della legge n. 266 del 2005 che prevede analoghe promozioni per Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato.

Nello specifico ai sensi del richiamato comma 260 della legge n. 266 del 2005 ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio sono attribuiti il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio. Ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica sono attribuiti la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

In relazione al comma 4 dell'articolo 21 si segnala che secondo quanto riportato nella relazione tecnica le richiamate promozioni hanno effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.

Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell'omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale di Corpo d'Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l'attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).

Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali, la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici in quanto tale personale al momento dell'accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente.

Articolo 2, commi 27 e 28

(Riduzione indennità piloti e controllori di volo militari)

27. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.

28. L'articolo 2261 del codice di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato. Sono, altresì, abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2262 e i commi 1 e 2 dell'articolo 2161 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.

Il **comma 27** dispone la riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli 1803 e 1804 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) che regolano, rispettivamente, gli incentivi da riconoscere agli ufficiali piloti in servizio e al personale addetto al controllo del traffico aereo.

Ai sensi dell'articolo 1803 agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all'articolo 966, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, un premio nei seguenti importi:

- a) 15.493,70 euro per il primo biennio da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;
- b) 9.296,22 euro per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;
- c) 11.362,05 euro per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;
- d) 13.427,87 euro per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;
- e) 15.493,70 euro per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.

Ai sensi dell'articolo 1804 agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del massimo grado di abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all'articolo 970, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta un premio nei seguenti importi:

- a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per metà all'atto di assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;
- b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
- c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
- d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;
- e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.

Il medesimo comma 27 prevede, altresì, la riduzione del 50% del premio attualmente riconosciuto dal comma 4 dell'articolo 2161 del Codice dell'ordinamento militare agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della

guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare ed ammessi a contratte ferma volontaria di durata biennale.

L'entità del premio è la medesima indicata dal richiamato articolo 1803 del Codice dell'ordinamento militare.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica "l'intervento, al comma 27, si propone di ridurre alla metà, gli importi attualmente in vigore per le predette rafferme - circa 13.000 euro lordo dipendente a biennio per i piloti e 8.000 euro lordo dipendente a biennio per i controllori del traffico aereo".

Il successivo **comma 28** prevede, invece, l'abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età.

Si tratta, in particolare, degli articoli 2261, 2262 commi 2 e 3, 2161 del Codice, concernenti, rispettivamente, il riconoscimento di:

1. premi residuali agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo;
2. Premi residuali al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo;
3. Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.

Articolo 2, commi 29 e 30
(Riordino carriere personale FF.AA.)

29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 119 milioni di euro per l'anno 2015.

30. Le somme disponibili in conto residui

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015.

I **commi 29 e 30** dell'**articolo 2** intervengono sulle risorse destinate ai provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare e delle forze di polizia previsti dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria per il 2004).

In particolare il **comma 29** dispone la riduzione di 119 milioni di euro per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia.

Al riguardo, si ricorda che, da ultimo, il comma 466 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, n. 147 del 2013, nell'incrementare di 100 milioni di euro per l'anno 2014 la dotazione del fondo destinato alle specifiche esigenze di perequazione dei trattamenti economici delle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha contestualmente disposto la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al richiamato articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003.

Ulteriori riduzioni che hanno inciso sulla richiamata autorizzazione di spesa erano state precedentemente disposte dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011 e dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 93 del 2013. In particolare, il primo di questi due provvedimenti aveva attinto alle richiamate risorse al fine di incrementare di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la dotazione del citato fondo relativo al finanziamento di misure perequative. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 93 del 2013 aveva a sua volta disposto la riduzione di 4 milioni al fine di concorrere alle spese relative a garantire la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013 (comma 2, articolo 6).

A sua volta il successivo **comma 30** dispone che siano versate all'entrata del bilancio 2015 le somme disponibili in conto residui relative agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e relative alle autorizzazioni di spesa riguardanti:

1. l'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa al finanziamento di provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia;

2. l'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativo al fondo per la perequazione dei trattamenti economici delle Forze armate e Forze di polizia.

Articolo 2, commi 31 e 32

(Disposizioni in materia di assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

31. Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi

per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.

32. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3-*bis* del medesimo articolo si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 e indetti per l'anno 2013.

Il **comma 31** prevede che le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da effettuarsi nel 2015 (ai sensi dal decreto-legge n. 112 del 2008: suo articolo 66, comma 9-*bis*) non possano essere effettuate prima del 1° dicembre 2015.

Sono previste le seguenti eccezioni: allievi agenti di Polizia di Stato del concorso 2014; personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e il 2015; allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali, allievi marescialli; personale dei gruppi sportivi.

La disposizione quantifica in un importo non inferiore a 27,2 milioni di euro il risparmio complessivo risultante dal rinvio delle assunzioni.

La disposizione tratta materia oggetto di stratificazione normativa.

Il citato articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilì disposizioni speciali per il *turn over* del comparto sicurezza.

Per il biennio 2010-2011, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potevano procedere, secondo specifiche modalità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Tale facoltà di assumere era fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, *del 50 per cento nel 2015* e del 100 per cento a decorrere dal 2016.

In deroga a tali percentuali, l'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012 ha stabilito che le assunzioni nel Comparto difesa-sicurezza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano essere incrementate con specifico decreto, fino al 50 per cento

per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e *fino al 70 per cento per il 2015* (l'ultima deroga, relativa alle assunzioni per il 2013, è stata disposta con il d.P.C.M. 23 settembre 2013). La legge di stabilità 2014 (ossia la legge n. 147 del 2013, all'articolo 1, comma 464) ha introdotto una ulteriore deroga ai limiti suesposti, prevedendo l'effettuazione di *assunzioni aggiuntive* nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso, al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il *turn-over* complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55 per cento (con un incremento quindi pari al 5 per cento) e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza (per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un incremento di 1.000 unità della dotazione organica era stato disposto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 101 del 2013).

La disposizione in esame prevede - si è anticipato - che non siano sottoposte al rinvio le assunzioni di alcune specifiche quote di personale, che pertanto potranno essere assunte a partire dal 1° gennaio 2015.

Si tratta in particolare delle seguenti categorie:

- vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato indetto nel 2014 la cui assunzione è stata autorizzata dal decreto-legge n. 90 del 2014 (articolo 3, comma 3-*quater*), utilizzando in parte le quote residue dei 1.000 posti previsti dalla legge di stabilità 2014 e in parte quelle previste dall'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008;
- personale del Corpo di polizia penitenziaria, la cui assunzione è stata autorizzata dal medesimo decreto-legge n. 90 del 2014 per quanto riguarda l'anno 2014 (articolo 3, comma 3-*quinqies*), utilizzando i fondi di cui alla citata legge finanziaria 2014 e per quanto riguarda il 2015 (articolo 3, comma 3-*sexies*) nell'ambito delle autorizzazioni già previste dal citato articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, utilizzando le graduatorie dei concorsi indetti nel 2013 e approvate nel 2014;
- allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali e allievi marescialli (si tratta di qualifiche presenti nelle forze di polizia ad ordinamento militare: Carabinieri e Guardia di finanza);
- personale dei gruppi sportivi (di tutte le forze di polizia).

Il **comma 32** incide sull'articolo 3, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari").

Quella disposizione ha autorizzato - "al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015" - le Forze di polizia in via straordinaria (in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare: decreto legislativo n. 66 del 2010) allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, per l'immissione nei rispettivi

ruoli iniziali (ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale).

Ebbene, la nuova disposizione prevede che lo scorrimento possa riferirsi anche ai concorsi banditi nell'anno 2012, ferma restando l'indizione per l'anno 2013.

Articolo 2, comma 45
(Dotazioni di bilancio dei Ministeri)

45. A decorrere dall'anno 2015, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge.

Il **comma 45** dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall'anno 2015, per i seguenti importi: 1.017,7 milioni nel 2015, per 1.167,3 milioni nel 2016 e per 1.305,6 milioni nel 2017 e anni successivi, come specificato nell'elenco n. 2 al disegno di legge.

Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l'indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge.

Va rilevato come la riduzione delle disponibilità delle Amministrazioni centrali recata dall'articolo in esame, ed esposta riepilogata nell'Elenco che segue, si aggiunge alle misure correttive disposte dall'articolato, in particolare, nei commi da 46 a 131 del medesimo articolo.

Elenco n. 3 A - Riepilogo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(dati in milioni di euro)

| Ministeri | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Economia e finanze | -85,6 | -145,4 | -285,5 |
| Sviluppo economico | -11,7 | -9,0 | -10,1 |
| Lavoro e politiche sociali | -4,6 | 0,0 | 0,0 |
| Giustizia | -102,7 | -102,7 | -102,7 |
| Affari esteri | 0,0 | -0,5 | -0,5 |
| Istruzione, università e ricerca | -148,6 | -136,2 | -136,2 |
| Interno | -100,9 | -100,0 | -100,0 |
| Ambiente | -6,6 | -6,4 | -6,9 |
| Infrastrutture e trasporti | -11,3 | -11,3 | -11,3 |
| Difesa | -504,5 | -615,0 | -611,7 |
| Politiche agricole | -8,3 | -8,3 | -8,3 |
| Beni e attività culturali e turismo | -21,5 | -21,5 | -21,5 |
| Salute | -11,4 | -11,0 | -11,0 |
| TOTALE | -1.017,7 | -1.167,3 | -1.305,6 |

Si tratta pertanto, di due differenti modalità di intervento sulle spese dei Ministeri e, come tali, quantificate in due diverse sezioni dell'Allegato 3 al disegno di legge di stabilità – allegato che, com'è, noto, riporta gli effetti finanziari del d.d.l. sui saldi di finanza pubblica – costituite:

- dall'Allegato3-A “Riduzione spesa Ministeri”, che indica voce per voce gli effetti delle disposizioni recate dai commi da 46 a 132 dell'articolo 2, che hanno un impatto “diretto” sulle attività del singolo Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e di indebitamento netto della P.A.;
- dall'Allegato 3-B, riferito agli importi indicati in corrispondenza ai commi 46-131 nell'elenco n. 3 allegato al comma 45 dell'articolo 2, indicandone, però, anche gli effetti indotti in conto entrate derivanti dalle riduzioni in argomento, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A.

Articolo 2, comma 109

(Soppressione dell'indennità di trasferimento in Italia per il personale delle Forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco, prefettizio)

109. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, il comma 4 è abrogato.

Il comma 109 in esame abroga il comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 86 del 2001.

Abroga cioè la disposizione per effetto della quale il personale volontario coniugato, il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, gli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, il personale appartenente alla carriera prefettizia, all'atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso enti od organismi internazionali (ai sensi della legge n. 1114 del 1962) ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, enti, comandi od organismi internazionali (ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), ha diritto a percepire l'*indennità di trasferimento* (pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi).

Nella relazione tecnica che correda il disegno di legge si legge: “tenuto conto del numero medio annuo di rientri in Patria, il presente intervento comporta un risparmio di 7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dal 2015”.

Articolo 2, comma 110

(Permanenza all'estero di personale militare)

110. Ai fini del contenimento delle spese relative al personale militare destinato a ricoprire incarichi all'estero, ove ciò risulti possibile per lo specifico incarico in relazione alle modalità di impiego definite per l'organismo o ente internazionale di destinazione, l'impiego del personale interessato è disposto per un periodo di quattro anni.

Il **comma 110 dell'articolo 2** fissa in quattro anni la durata della permanenza all'estero del personale militare ivi chiamato a ricoprire determinati incarichi. Al riguardo, la disposizione in esame, nello specificare che essa è finalizzata al contenimento delle spese relative al richiamato personale, ne subordina comunque la sua operatività alla circostanza che tale durata sia compatibile con lo specifico incarico ricoperto dal personale militare, tenuto conto delle modalità di impiego definite per l'organismo o l'ente internazionale di destinazione.

Dalla relazione tecnica sembra evincersi che si tratti di un termine minimo di permanenza all'estero e ciò in quanto "l'intervento è diretto a ridurre le rilevanti spese legate al rimborso spettante al personale trasferito all'estero per il trasporto dei mobili e delle masserizie, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, cioè attraverso il prolungamento della permanenza all'estero dell'interessato dagli ordinari attuali tre anni a quattro anni. Tale modifica comporta un rallentamento negli avvicendamenti valutato in circa 330 unità annue, rispetto al volume attuale che si attesta intorno alle 450 unità (mandato su base triennale), con una conseguente diminuzione dei movimenti di circa 120/130 unità. Il risparmio stimato è pari a 1,6 milioni di euro all'anno, riferito a spese di trasporto mobili e masserizie, spese vive di trasferimento, prima sistemazione da e per l'estero".

Articolo 2, comma 111
(Abrogazione Stage difesa per giovani)

111. L'articolo 565-*bis* del codice decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dell'ordinamento militare, di cui al è abrogato.

Il **comma 111** prevede l'abrogazione dell'articolo 565-*bis* del Codice dell'ordinamento militare che disciplina la cosiddetta "mini Naja" inserita nel nostro ordinamento in virtù dei commi 5-*bis* e ss. del decreto legge n. 78 del 2010 il cui contenuto è stato successivamente riassetato nel Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010).

Al riguardo, si ricorda che il comma 5-*bis* del decreto legge n. 78/2010 autorizzava, in via sperimentale per un triennio, la spesa per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'organizzazione da parte delle Forze armate di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare tra i giovani la conoscenza e la condivisione dei valori che promanano dalle Forze armate e che sono alla base della presenza dei contingenti militari italiani nelle missioni internazionali. Tali corsi¹² miravano a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, incluse le missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali e di contrasto al terrorismo internazionale, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Quanto alle modalità di svolgimento dei corsi, si prevedeva che i corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgessero presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità e le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento stabilite con decreto, di cui al comma 5-*sexies*, del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, e che dell'attivazione dei corsi fosse data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a Serie speciale, e nel sito Internet del Ministero della difesa.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 29 della legge di stabilità per il 2012 ha novellato i commi 5-*bis* e 7-*bis* dell'articolo 55 del decreto legge n. 78/2010 relativi all'autorizzazione e alla copertura di spesa della cosiddetta "mini Naja", dando carattere permanente alle spese originariamente previste a titolo sperimentale per un triennio. In particolare veniva confermata la spesa di 7.500.000 euro per il 2012 e prevista una spesa di 1.000.000 euro a decorrere dal 2013.

Successivamente, il comma 7 dell'articolo 7 del decreto legge n. 95 del 2012 (*spending review*), ha ridotto di 5,6 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa della cosiddetta "mini Naja". Da ultimo, si segnala che in sede di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012 si è provveduto al rifinanziamento per l'importo di euro 674.000 del capitolo per i contributi in favore delle associazioni combattentistiche attraverso corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie della cosiddetta "mini Naja".

¹² Noti anche come "Vivi le Forze armate".

In relazione al comma in esame si osserva che la relazione tecnica considera il risparmio derivante dall'abrogazione in esame pari a circa 0,53 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Articolo 2, comma 112
(Medaglia mauriziana)

112. All'articolo 1461, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «della medaglia» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non è coniata in oro».

Il **comma 112** novella l'articolo 1461 del Codice dell'ordinamento militare al fine di precisare che la medaglia mauriziana, onorificenza conferita al compimento di cinquant'anni di servizio militare, non è coniata in oro.

Attualmente sono destinatari di tale riconoscimento gli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato.

La medaglia è conferita con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro competente.

Nella relazione tecnica si legge, infatti, che, “con l'intervento in esame, si prevede che il materiale utilizzato per il conio della medaglia Mauriziana concessa agli ufficiali e ai sottufficiali con 10 lustri di servizio militare possa essere diverso dall'oro. Attualmente l'Amministrazione dovrebbe sostenere una spesa riferita a 2.467 medaglie, in cui costo unitario è pari a 1.355 euro, per una spesa complessiva di circa 3,24 milioni di euro. Con il presente intervento normativo e il successivo adeguamento della disciplina regolamentare, si potrà prevedere che la medaglia in questione invece di essere coniata in oro sia realizzata in bronzo, con bagno galvanico in oro, da far realizzare all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui costo è stimato in circa 110 euro, per ciascuna medaglia. La riduzione sul pertinente capitolo di bilancio che in tal modo si rende possibile è pari 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2015”.

Articolo 2, comma 113

(Soppressione trasporto collettivo personale della Difesa)

113. Il Ministero della difesa, alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante autolinee affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per l'affidamento del citato servizio, né può esercitare la facoltà di cui all'articolo 57, comma 5, lettera *b*), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Il **comma 113** esclude la possibilità per il Ministero della Difesa di procedere al rinnovo dei contratti di trasporto collettivo in essere con linee bus affidate a terzi per le esigenze del personale della Difesa. La norma in esame, in particolare, precisa che:

- non possono essere esperite nuove gare per l'affidamento del servizio;
- non può essere esercitata la facoltà di rinnovo anche nel caso in cui tale facoltà fosse prevista in origine negli atti di gara (articolo 57, comma 5, lettera *b*) del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006.

In relazione al comma in esame la relazione tecnica precisa che “il risparmio è quantificato in 0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, pari agli oneri sostenuti per il precedente contratto.

Articolo 2, comma 116
(Computo delle eccedenze di organico ai fini ARQ)

116. All'articolo 906, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e» sono soppresse.

Il **comma 116**, novellando l'articolo 906 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010), interviene sulle modalità di computo delle eccedenze di organico dei quadri delle FF.AA. ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ), includendo anche gli ufficiali che ricoprono specifici incarichi internazionali all'estero.

Al riguardo, si ricorda che, in base alla normativa recata dal Codice dell'ordinamento militare, l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri è un istituto giuridico previsto per i colonnelli e generali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Il meccanismo opera quando il conferimento delle promozioni annuali fissate dalla legge per i suddetti gradi determina eccedenze rispetto agli organici e tali eccedenze non possono essere riassorbite nei casi previsti dalla legge. Al personale collocato in ARQ compete il 95% (100% dell'I.I.S. e degli assegni familiari) degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento nella predetta posizione in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

Al riguardo, il comma 116 è diretto a sopprimere l'inciso recato dall'articolo 906, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, in base al quale, ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri, non si tiene conto nel computo delle eccedenze degli ufficiali che ricoprono specifici incarichi internazionali all'estero, individuati con decreto del Ministro della difesa.

In relazione agli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame si osserva che la relazione tecnica stima un risparmio di spesa quantificato in 1.500.000 euro a decorrere dal 2015.

Articolo 2, comma 117

(Riduzione personale civile della difesa all'estero)

117. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici, è assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unità. Entro sei mesi dalla data di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, ridetermina le dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale con maggiore anzianità di servizio all'estero, nell'ambito delle sedi riorganizzate. L'impiego del personale civile della Difesa presso i citati uffici non può essere superiore a quattro anni, senza possibilità di proroga. Nei confronti del personale che abbia maturato una permanenza maggiore deve essere disposto l'avvicendamento entro l'anno 2015.

Il **comma 117** reca talune disposizioni che attengono al personale civile della difesa che opera presso gli uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari.

Al riguardo:

- si prevede che a partire dal primo gennaio 2015 la dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici è assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unità;
- si affida al Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il compito di rideterminare le nuove dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale civile con maggiore anzianità di servizio all'estero, nell'ambito delle sedi riorganizzate;
- si stabilisce che il periodo di permanenza massima presso i richiamati uffici è di quattro anni, senza possibilità di proroga;
- è disposto l'avvicendamento entro l'anno 2015 del personale che abbia maturato una permanenza maggiore.

In merito al comma in esame nella relazione tecnica viene precisato che “con la presente disposizione si prevede la riduzione del 10% di tale personale ovvero 2 unità di personale esecutivo (coadiutori civili), con un risparmio lordo quantificato in 150.000 euro a decorrere dal 2015”.

Articolo 2, comma 118

(Riduzione uffici diretta collaborazione del Ministro della Difesa)

118. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa è ridotto del 20 per cento. Con regolamento si provvede alle conseguenziali modificazioni della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Il **comma 118** dispone la riduzione del 20 per cento dell'attuale contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, affidando ad un apposito regolamento il compito di operare le necessarie modifiche alla disciplina attualmente recata su questa materia dal D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia militare).

Ai sensi dell'articolo 14 del TU delle disposizioni regolamentari in materia militare, gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione. Sono uffici di diretta collaborazione:

- la segreteria del Ministro;
- l'Ufficio di Gabinetto;
- l'Ufficio legislativo;
- l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
- le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

L'articolo 17 del richiamato Testo unico fissa attualmente a 145 la consistenza del contingente di personale funzionale (non dirigenziale) di diretta collaborazione del Ministro, facente parte dell'Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo e l'Ufficio del Consigliere diplomatico.

Il medesimo articolo fissa, inoltre, a nove il numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale (dirigenti civili di seconda fascia), con funzione di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione.

Nell'ambito del contingente massimo di 145 unità di personale funzionale (non dirigenziale) di diretta collaborazione del Ministro sono assegnati 13 colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.

È, invece, fissato a 13 il contingente massimo di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata.

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 ha previsto che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri venga determinata con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione.

A questo proposito si ricorda che il [D.P.R. n. 191 del 2012](#), approvato nel corso della precedente legislatura e concernente, in generale, la riorganizzazione del Ministero della

difesa, è stato adottato dal Governo previa acquisizione del parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari. Nello specifico, sullo schema di [D.P.R. n. 191 del 2012](#) si sono espresse alla Camera le Commissioni I ([7/6/2012](#)), IV ([6-6-2012](#)) e V ([5-06-2012](#)) e al Senato la Commissione IV ([7/6/2012](#)).

Il D.P.R. n. 191 del 2012 ha novellato il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare con l'intento di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa.

Con specifico riferimento al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, il D.P.R. n. 191 del 2012 ha disposto:

- la riduzione da 153 unità a 145, della consistenza del contingente di personale funzionale (non dirigenziale) di diretta collaborazione del Ministro, facente parte dell'Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo e l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
- la riduzione da dieci a nove, del numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale (dirigenti civili di seconda fascia), con funzione di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione;
- l'implementazione, da 12 a 13, del contingente di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata;
- la soppressione dell'incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca.

Si tratta di ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche rispetto a quelle previste da analoghi provvedimenti intervenuti nel biennio 2008-2009 che hanno interessato, tra gli altri, il Ministero della difesa (v. articolo 74, commi 1, lettere da *a*) a *c*) e 4, del [decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#) e, successivamente, articolo 2, commi da *8-bis*) a *8-sexies*) del [decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194](#).

In relazione alla disposizione in esame si segnala che la relazione tecnica stima un risparmio di spesa di circa 0,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, "tenuto conto che il costo medio annuo, al netto degli oneri di contribuzione, riferito all'indennità di diretta collaborazione, è pari a circa 13.000 euro".

Articolo 2, comma 119

(Riduzioni di spesa connesse all'organico delle FFAA)

119. All'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582

e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016». Gli oneri previsti dall'articolo 585 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni sono ridotti di euro 3.985.000 per l'anno 2015 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2016.

Il **comma 119**, tramite una novella all'articolo 584 del Codice dell'ordinamento militare, dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relative alla fissazione delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché quelle a disposizione per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto. Nello specifico il comma in commento dispone, in aggiunta alle riduzioni di oneri per le FFAA di cui all'art. 584, comma 1 del Codice nonché ai risparmi correlati alla riduzione organica di cui all'art. 2, comma 3 del D.L. *spending review*, l'ulteriore riduzione di 62,3 milioni per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dal 2016 degli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del Codice dell'ordinamento militare e connessi a:

- la graduale riduzione a 190 mila unità dell'organico delle Forze armate, a esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto (art. 582 del Codice);

Tali importi ammontano a:

1. per l'anno 2015: 482.597.003,52;
2. per l'anno 2016: 488.742.840,62;
3. per l'anno 2017: 495.327.666,08;
4. per l'anno 2018: 503.229.456,64;
5. per l'anno 2019: 509.814.282,10;
6. per l'anno 2020 (regime): 511.131.247,19.

- le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa (art. 583 del Codice).

Tali importi ammontano:

1. per l'anno 2015 a 265.871.323,32;
2. per l'anno 2016 a 259.069.932,78;

3. per l'anno 2017 a 254.063.870,19;
4. per l'anno 2018 a 243.183.877,39;
5. per l'anno 2019 a 227.313.529,85;
6. per l'anno 2020 a 194.689.505,99;
7. per l'anno 2021 a 153.827.384,36.

Come precisato nella relazione tecnica allegata al ddl in esame “gli effetti complessivi di risparmio sono variabili negli anni in relazione agli oneri indicati dagli articoli 582 e 583 e stimabili in 66,285 milioni di euro nel 2015, 93,737 nel 2016, 93,926 nel 2017.

Articolo 2, commi 120-123
(Dismissione immobili della Difesa)

120. Il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, terzo periodo, e 307, comma 10, lettera *d*), primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dei citati importi. Nelle more del versamento dei predetti proventi all'entrata del bilancio dello Stato, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, provvede al contestuale disaccantonamento, nonché alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui al

primo periodo.

121. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 120 nei termini previsti, gli alloggi liberi di cui all'articolo 405, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per cento. Per gli alloggi liberi qualificati di particolare pregio, ai sensi dell'articolo 404, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, il Ministero della difesa è autorizzato ad esperire la procedura della vendita all'asta con incanto anche utilizzando la modalità di cui al comma 12 del medesimo articolo. I termini di cui all'articolo 405, commi 6 e 10, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a trenta e a quindici giorni e i contratti di compravendita sono stipulati entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di accettazione del prezzo di acquisto, nell'interesse del Ministero della difesa, pena la decadenza del diritto di acquisto.

122. Il Ministero della difesa, per le medesime finalità di cui al comma 120, può provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al medesimo Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare. A tali risorse

non si applica la prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della difesa di cui al citato comma 8-*quater* dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, e successive modificazioni.

123. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento

immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ovvero da società a prevalente capitale pubblico, con versamento dei relativi proventi monetari all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 120** reca norme in materia di dismissione degli immobili della difesa con particolare riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalla vendita degli immobili e la cessione dei medesimi ad appositi Fondi immobiliari.

In primo luogo si prevede che il Ministero della difesa, attraverso la dismissione di immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, realizzi introiti tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Si dispone, inoltre, che i proventi delle dismissioni vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, ultimo periodo e 307, comma 10, lettera d), primo periodo del Codice dell'ordinamento militare fino alla concorrenza dei citati importi, restando acquisiti all'erario.

Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Sempre al fine di conseguire il richiamato obiettivo di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i **commi 121 e 122** dispongono che :

- gli alloggi liberi per i quali non è stato esercitato il diritto di opzione da parte dei relativi proprietari sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per cento (**comma 121, primo periodo**);
- gli immobili di pregio di proprietà della Difesa (**comma 121, secondo periodo**) sono posti in vendita con il sistema dell'asta, dinamica all'incanto, anche in blocco (per vendita in blocco si intende quella avente per oggetto

l'intero stabile o comprensorio abitativo e cioè la totalità delle unità immobiliari esistenti).

Il **comma 121** provvede, altresì, a ridurre i termini attualmente previsti per taluni adempimenti inerenti al procedimento di vendita con il sistema dell'asta e, in particolare, i termini per l'eventuale visita degli alloggi in vendita con il sistema dell'asta da parte dei dipendenti del Ministero della difesa che ne facciano richiesta (riduzione da 60 a 30 giorni), l'accettazione del prezzo di vendita e conseguente trasmissione della caparra confirmatoria (riduzione da 30 a 15 giorni) e il rogito notarile (riduzione da 120 a 60 giorni).

In merito a quanto disposto dal comma 121, primo periodo (alloggi liberi per i quali non è stato esercitato il diritto di opzione da parte dei relativi proprietari), la relazione illustrativa precisa che "l'intervento in parola si rende necessario atteso l'andamento al ribasso del mercato immobiliare e delle peculiari modalità con le quali vengono definiti i prezzi di vendita, basate sulle indicazioni fornite dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Il combinato disposto di tali elementi, unitamente alle articolate procedure di gara, infatti, che prevedono il sistema d'asta ad evidenza pubblica, suggerisce l'adozione della misura, che è anche di semplificazione, senza che ciò infici l'auspicato ritorno economico, che comunque viene garantito dalle condizioni di mercato. Infatti, ove si dovessero predisporre i bandi di gara con i prezzi-base attuali (che, peraltro, come detto, in diversi casi, in virtù degli algoritmi di elaborazione dei prezzi degli alloggi, risultano addirittura superiori a quelli attuali di mercato) si profilerebbe il più che fondato rischio che essi vadano deserti, con la deprecabile necessità di dover ripetere la procedura (comunque a prezzi più bassi e con dispendio di tempo) fino al buon esito dell'incanto. Lo sconto disposto del 20 per cento, del resto, risulta comunque più vantaggioso dell'alternativa cessione in blocco del portafoglio di alloggi ad un soggetto terzo (es. fondi immobiliari) che, a valore di mercato, come è noto, sconterebbe l'operazione di almeno il 30 per cento.

Il **comma 122** stabilisce che, per le finalità di miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 120, il Ministero della Difesa può provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalla cessione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliare, precisando che a tali risorse non si applica la prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della Difesa.

Il **comma 123**, infine, stabilisce che il Ministero della difesa è, altresì, autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla società a capitale pubblico.

Articolo 2, comma 124
(Attribuzione del grado vertice)

124. L'articolo 1095 del codice di cui al e successive modificazioni, è abrogato. decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

Il **comma 124** abroga l'articolo 1095 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che attribuisce agli ufficiali appartenenti ai ruoli indicati nel medesimo articolo il grado di tenente generale o corrispondente, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste, a condizione che gli stessi abbiano maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 1095 del decreto legislativo n. 66 del 2010 all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

La relazione tecnica precisa che “tenuto conto che la differenza tra la retribuzione media, a lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, corrisposta al personale che riveste il grado di maggior generale o corrispondenti e quella di un tenente generale e corrispondenti ammonta a 22.692 euro annui per l'Esercito, a 24.673 euro annui per la Marina Militare e a 22.019 euro annui per l'Aeronautica Militare, il risparmio per l'amministrazione in termini di spesa per redditi ammonterà a regime, nell'anno 2021, a circa 202.000 euro annui. Tale risparmio verrà comunque parzialmente conseguito nel prossimo triennio in relazione alla sostituzione del personale interessato che, attualmente, riveste il grado di maggior generale o corrispondenti atteso il collocamento in quiescenza per limiti di età con la seguente ipotesi di risparmio in termini di consistenze medie in anni persona: 2,5 unità nel 2015, 5,75 unità nel 2016, 6 unità nel 2017, 8 unità nel 2017 e 9 unità nel 2021. Conseguentemente, i risparmi attesi per gli anni 2015, 2016 e 2017 ammontano, rispettivamente, a 50.654, 104.153 e 107.654 euro annui lordo amministrazione”.

Articolo 2, comma 125
(Agenzia industrie difesa)

125. Anche ai fini della valorizzazione degli investimenti effettuati e della salvaguardia dei livelli occupazionali, il termine di cui all'articolo 2190, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è prorogato al bilancio 2016, assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie difesa non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine di cui al comma 3 del citato articolo 2190 del codice di cui al decreto

legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2014, sono rideterminati in 12 unità.

Il **comma 125** differisce dal 2014 al 2016 il termine previsto dall'articolo 2190 del Codice dell'ordinamento militare entro il quale le unità produttive e industriali gestite dall'Agenzia industrie difesa (AID) devono conseguire l'obiettivo dell'economica gestione, pena la messa in liquidazione, assicurando altresì una riduzione delle spese per il personale con contratti a tempo determinato non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2014. Inoltre, al secondo periodo, si dispone la proroga per un solo anno -dal 2014 al 31 dicembre 2015- per un terzo dei contratti dell'Agenzia Industrie difesa . Infine, la disposizione in commento ridetermina da 19 in 12 unità gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa.

Al riguardo, si ricorda che l'Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 20 del Codice dell'ordinamento militare (*Enti vigilati*), istituito con il compito di coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati all'Agenzia.

In particolare, ai sensi dell'articolo 48 del Codice, scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita da un apposito regolamento. Ai sensi dell'articolo 133 del D.P.R. 15-3-2010 n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, l'Agenzia opera secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità.

Le unità produttive e industriali in esame sono operative nel settore manifatturiero, del munizionamento e della cantieristica navale.

Le modifiche apportate dall'art. 5, co. 2, lett. e) del decreto di proroga missioni n. 215/2011 al comma 1 dell'articolo 2190 del Codice erano già volte a:

- prevedere una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia industrie difesa (AID), e la loro eliminazione a partire dall'anno 2015.
- prorogare al 31 dicembre 2014 il termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale le unità produttive gestite unitariamente dall'AID devono raggiungere l'obiettivo dell'economica gestione, pena la loro chiusura.

L'articolo 7, comma 5, lett. a) del D.L. *spending review* era successivamente intervenuto a modificare il comma 1 dell'art. 2190 del Codice dell'ordinamento militare, relativamente all'Agenzia Industrie Difesa, riducendo ulteriormente i contributi erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia.

Per quanto riguarda il secondo periodo del comma in commento, il termine entro il quale l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 143 del D.P.R. 15-3-2010 n. 90, originariamente stabilito al 31 dicembre 2011, successivamente prorogato al 2014 dal D.L. n. 215/2011 (decreto proroga missioni), viene ora prorogato di un ulteriore anno nel limite di un terzo dei contratti.

Tale disposizione prevede che l'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici *curricula* culturali e professionali.

Si ricorda che il decreto missioni succitato aveva precisato, altresì, come la richiamata proroga fosse possibile nei limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, gradualmente ridotta del 10, del 20 e del 30 per cento, rispettivamente, negli anni 2012, 2013 e 2014.

Infine, la disposizione in commento ridetermina da 19 in 12 unità gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa.

L'attuale dotazione organica dei AID è recata dal D.P.C.M. 13 gennaio 2014 -recante del CNEL e dell'Agenzia industrie difesa, in attuazione della *spending review*- e precisamente dalla tabella B ad esso allegata.

Ivi viene precisato che la dotazione organica del personale dell'Agenzia industrie difesa riguarda le seguenti strutture:

Direzione centrale - Roma

Stabilimento militare “Ripristini e recuperi del munizionamento” di Noceto

Stabilimento militare “Munizionamento terrestre” di Baiano di Spoleto

Stabilimento militare “Propellenti” di Fontana Liri

Stabilimento militare “Spolette” di Torre Annunziata

Stabilimento “Chimico farmaceutico” di Firenze

Stabilimento “Produzione cordami” di Castellammare di Stabia

Arsenale militare di Messina

La dotazione organica sarà incrementata alla definizione dei trasferimenti di personale riguardanti lo Stabilimento "Grafico" militare di Gaeta.

Articolo 2, comma 126
(Difesa Servizi S.p.A.)

126. All'articolo 535, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero».

Il comma 126 novella il comma 1 dell'articolo 535 del Codice dell'ordinamento militare, prevedendo che, per lo svolgimento delle attività negoziali proprie della società Difesa Servizi S.p.A., la società utilizzi integralmente le risorse derivanti dalla gestione economica dei beni della Difesa e dai servizi resi a terzi. La novella precisa che tali risorse sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa.

L'art. 535 del Codice prevede la costituzione di una società per azioni denominata 'Difesa Servizi S.p.A.'. Scopo della società è perseguire lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione. Inoltre, come previsto all'art. 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808¹³, Difesa Servizi S.p.A. è competente nella gestione amministrativa e finanziaria della concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso e previa autorizzazione del Ministero stesso, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale ed acquisiti dalle Forze armate, al fine di effettuare prove dimostrative in Italia e all'estero.

¹³ *Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.*

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

| | | |
|-------------------------------|-------------------|---|
| <u>177</u> | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1651 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" - <i>Edizione provvisoria</i> |
| <u>178</u> | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1642 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" |
| <u>179</u> | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385 "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati" |
| <u>180</u> | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385 (riforma elettorale) Testo a fronte tra il D.P.R. 361/1957 e il testo dell'A.S. n. 1385 |
| <u>181</u> | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1676 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" - <i>Edizione provvisoria</i> |
| <u>182</u> | Schede di lettura | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-B "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" |
| <u>183/I</u> | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" Vol. I: dall'art. 1 all'art. 2, co. 69 - <i>Edizione provvisoria</i> |
| <u>183/II</u> | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" Vol. II: dall'art. 2, co. 70 all'art. 3 - <i>Edizione provvisoria</i> |
| <u>184</u> | Dossier | I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) A.S. n. 1698 e n. 1699 (e nota di variazioni A.S. n. 1699- <i>bis</i>) |
| <u>185</u> | Dossier | La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> ; Relazione sulla spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2013 - (Doc. CLXIV, n. 20) - Profili di competenza della 8ª Commissione |
| <u>186</u> | Dossier | La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> Profili di competenza della 13ª Commissione |

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it